



SOMMARIO

- REQUISITI
- AGEVOLAZIONI FISCALI

START-UP INNOVATIVE

Artt. 25-29, 31 D.L. 18.10.2012, n. 179 conv. L. 17.12.2012, n. 221 - Art. 9, c. 16 D.L. 28.06.2013, n. 76 D. Interm. 26.04.2013

L'art. 25 del D.L. 179/2012 ha introdotto la definizione di impresa "start up innovativa". La disciplina delinea i requisiti che l'impresa deve possedere per beneficiare delle specifiche agevolazioni. La nuova società è iscritta in una sezione speciale del Registro delle Imprese (previa autocertificazione del legale rappresentante del possesso dei requisiti) a seguito di una procedura elettronica.

Il D.L. 76/2013 ha apportato modifiche sulla materia, eliminando, tra l'altro, il requisito che i soci persone fisiche detengano, al momento della costituzione, la maggioranza delle quote o azioni.

Con il D.M. Sviluppo Economico 26.04.2013, infine, le start up possono accedere gratuitamente alla garanzia sul credito bancario.

REQUISITI

NATURA	⇒	Società di capitali, di diritto italiano, costituita anche in forma cooperativa (ovvero <i>Societas Europaea</i>).							
RESIDENZA	⇒	In Italia (con sede principale dei propri affari e interessi in Italia).							
OGGETTO ESCLUSIVO O PREVALENTE	⇒	Sviluppo, produzione e commercializzazione di prodotti e servizi innovativi ad alto valore tecnologico.							
ATTIVITÀ PRECEDENTE	⇒	<ul style="list-style-type: none"> • Costituzione e svolgimento di attività da non più di 48 mesi. • Non è costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda. 							
QUOTE O AZIONI	⇒	Non quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione.							
VALORE PRODUZIONE	⇒	Non è superiore a 5.000.000 di euro .	⇒ Dal 2° anno di attività della start up innovativa.						
UTILI	⇒	Non distribuisce e non ha distribuito utili.							
ULTERIORI REQUISITI (almeno uno)	⇒	Spese in ricerca e sviluppo	⇒ Sono uguali o superiori al 15% del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa.						
	⇒	Dipendenti o collaboratori	⇒ Impiega come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno 3 anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ovvero, in percentuale uguale o superiore a 2/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.						
	⇒	Brevetti	⇒ Titolare o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a un'invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purchè tali privative siano direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività d'impresa.						
SOCIETÀ GIÀ COSTITUITE	⇒	Possesso dei requisiti	⇒ Sono considerate start-up innovative le società già costituite alla data del 19.12.2012 se, entro il 17.02.2013, hanno depositato presso il Registro delle Imprese una dichiarazione sottoscritta dal rappresentante legale che attesti il possesso dei requisiti previsti.						
	⇒	Durata agevolazione	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>4 anni dal 20.10.2012</td> <td>Start-up costituita entro i 2 anni precedenti.</td> </tr> <tr> <td>3 anni dal 20.10.2012</td> <td>Start-up costituita entro i 3 anni precedenti.</td> </tr> <tr> <td>2 anni dal 20.10.2012</td> <td>Start-up costituita entro i 4 anni precedenti.</td> </tr> </tbody> </table>	4 anni dal 20.10.2012	Start-up costituita entro i 2 anni precedenti.	3 anni dal 20.10.2012	Start-up costituita entro i 3 anni precedenti.	2 anni dal 20.10.2012	Start-up costituita entro i 4 anni precedenti.
	4 anni dal 20.10.2012	Start-up costituita entro i 2 anni precedenti.							
3 anni dal 20.10.2012	Start-up costituita entro i 3 anni precedenti.								
2 anni dal 20.10.2012	Start-up costituita entro i 4 anni precedenti.								
⇒	Sezione speciale	⇒ Le Camere di commercio hanno istituito una apposita sezione speciale del Registro delle Imprese, a cui la start-up innovativa deve essere iscritta per beneficiare della specifica disciplina.							
REGISTRO IMPRESE	⇒	Autocertificazione	⇒ Ai fini dell'iscrizione, la sussistenza dei requisiti è attestata mediante apposita autocertificazione (📄) prodotta dal legale rappresentante e depositata presso il Registro delle Imprese.						
	⇒	Conferma dei requisiti	⇒ <ul style="list-style-type: none"> • Entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio, e comunque entro 6 mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, il rappresentante legale della start-up innovativa: <ul style="list-style-type: none"> .. attesta il mantenimento del possesso dei requisiti previsti; .. deposita tale dichiarazione presso il Registro delle Imprese. 						

RIDUZIONE DEGLI ONERI PER AVVIO ATTIVITÀ

DETRAZIONE IRPEF PER INVESTIMENTI

Previa autorizzazione della Commissione Europea

DEDUZIONE IRES PER INVESTIMENTI

Previa autorizzazione della Commissione Europea

STOCK OPTION

CONFERIMENTO DI OPERE E SERVIZI

SOCIETÀ DI COMODO

AGEVOLAZIONI FISCALI

- La start-up, dal momento dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese, è esonerata dal pagamento di:
 - .. **imposta di bollo e diritti di segreteria** dovuti per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle Imprese;
 - .. **diritto annuale** dovuto in favore delle Camere di Commercio.
- L'esenzione è dipendente dal mantenimento dei requisiti previsti per le start-up e dura, comunque, **non oltre il 4° anno di iscrizione**.

- Per il 2013, 2014 e 2015, dall'Irpef lorda si detrae un importo pari al **19% della somma investita** dal contribuente nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OICR che investano prevalentemente in start-up innovative.
- **Investimento:**
 - .. massimo **€500.000**;
 - .. mantenimento per almeno **2 anni**.

Ai fini di tale verifica, non si tiene conto delle altre detrazioni eventualmente spettanti al contribuente.

- L'ammontare, in tutto o in parte, non detraibile nel periodo d'imposta di riferimento può essere portato in detrazione dall'Irpef **nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il 3°**.

Cessione dell'investimento	L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
-----------------------------------	--

Start-up sociali	Se a vocazione sociale o se sviluppano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico, la detrazione è pari al 25% .
-------------------------	--

- Per il 2013, 2014 e 2015 non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi Ires, diversi da imprese start-up innovative, il **20% della somma investita** nel capitale sociale di una o più start-up innovative direttamente ovvero per il tramite di OICR (o altre società che investono in start-up).
- **Investimento:**
 - .. massimo **€1.800.000**;
 - .. mantenimento per almeno **2 anni**.

Cessione dell'investimento	L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine comporta la decadenza dal beneficio e il recupero a tassazione dell'importo dedotto, maggiorato degli interessi legali.
-----------------------------------	---

Start-up sociali	Per start-up a vocazione sociale e per quelle che sviluppano prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico in ambito energetico la detrazione è pari al 27% .
-------------------------	---

- Il reddito di lavoro derivante dall'assegnazione, da parte delle start-up innovative ai propri amministratori, dipendenti o collaboratori continuativi, di strumenti finanziari **non concorre alla formazione del reddito imponibile** dei suddetti soggetti, sia ai fini fiscali, sia ai fini contributivi.
- A condizione che tali strumenti finanziari non siano riacquistati dalla start-up innovativa.

Cessione di diritti	Qualora gli strumenti finanziari o i diritti siano ceduti in contrasto con tale disposizione, il reddito di lavoro che non ha previamente concorso alla formazione del reddito imponibile dei suddetti soggetti è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione.
----------------------------	--

Limiti all'esenzione	<ul style="list-style-type: none"> • L'esenzione si applica esclusivamente con riferimento all'attribuzione di azioni, quote, strumenti finanziari partecipativi o diritti emessi dalla start-up innovativa, con i quali i soggetti suddetti intrattengono il proprio rapporto di lavoro, nonché di quelli emessi da società direttamente controllate da una start-up innovativa. • L'esenzione si applica con riferimento al reddito di lavoro derivante dagli strumenti finanziari e dai diritti attribuiti e assegnati ovvero ai diritti di opzione attribuiti e esercitati dopo il 19.12.2012.
-----------------------------	---

- Le azioni, le quote e gli strumenti finanziari partecipativi emessi a fronte dell'apporto di opere e servizi resi in favore di start-up innovative, ovvero di crediti maturati a seguito della prestazione di opere e servizi, ivi inclusi quelli professionali, resi nei confronti degli stessi, **non concorrono alla formazione del reddito** complessivo del soggetto che effettua l'apporto al momento della loro emissione o al momento in cui è operata la compensazione che tiene luogo del pagamento.

Plusvalenze	Le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di tali strumenti finanziari sono assoggettate ai regimi loro ordinariamente applicabili
--------------------	--

- **Non si applica** la disciplina delle società di comodo sia per quanto riguarda il superamento del test di operatività, sia con riguardo alla normativa delle cosiddette "perdite sistemiche".